

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIX LEGISLATURA

Doc. CCXXV  
n. 2

RELAZIONE

SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE  
AL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI  
DEI PREZZI NEI SETTORI ELETTRICO  
E DEL GAS NATURALE

(Anno 2023)

*(Articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)*

**Presentata dal Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente**

(BESSEGHINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 2024

**INDICE**

- 1. Introduzione: lo scopo della presente relazione**
- 2. Manovre per il contrasto degli effetti della crisi dei prezzi nel 2023 e destinazione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato alle varie finalità**
  - 2.1. Manovre per l'annullamento degli oneri generali elettrici
  - 2.2. Manovre per l'annullamento degli oneri generali gas e il contrasto ai prezzi elevati del gas naturale all'ingrosso
  - 2.3. Manovre per il rafforzamento dei *bonus* sociali (elettricità e gas)
  - 2.4. Stato dei trasferimenti alla/dalla CSEA delle risorse provenienti dal/al Bilancio dello Stato per l'anno 2023
  - 2.5. Altre disposizioni rilevanti ai fini della rendicontazione
- 3. Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato per l'anno 2023**
  - 3.1. Considerazioni generali in merito all'andamento degli oneri generali nel 2023
  - 3.2. Oneri generali del settore elettrico nel 2023
  - 3.3. Oneri generali del settore gas nel 2023
  - 3.4. Sintesi
- 4. Approfondimenti (*focus*)**
  - 4.1. Componente *A<sub>SOS</sub>* (oneri per il supporto alle fonti rinnovabili)
  - 4.2. *Bonus* sociali (elettricità e gas)
  - 4.3. Componente negativa UG2c (mitigazione prezzi gas)
- 5. Fatti salienti 2024**
  - 5.1. Oneri generali
  - 5.2. *Bonus* sociali
  - 5.3. Minusvalenze relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.
- 6. Segnalazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/95**
  - 6.1. Trasferimento alla fiscalità generale di oneri generali
  - 6.2. Situazione oneri nucleari
  - 6.3. Stoccaggio gas di ultima istanza.

## 1. Introduzione: lo scopo della presente relazione

L'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 17/22<sup>1</sup>, prevede che “... ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.”

La prima Relazione prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17/22, relativa alle manovre condotte nel 2020 e 2021, è stata pubblicata dall'Autorità il 16 maggio 2022.<sup>2</sup> La seconda Relazione prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, 243/2023/1/com, relativa alle manovre condotte nel corso dell'anno 2022, è stata pubblicata dall'Autorità il 5 giugno 2023<sup>3</sup>.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 131/23<sup>4</sup>, prevede che “Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispose entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34”.

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2-bis del decreto-legge 17/22, l'Autorità ha periodicamente aggiornato, anche nel corso del 2023 (come già avvenuto nel 2022), in occasione di ogni deliberazione di aggiornamento trimestrale degli oneri generali e dei *bonus* sociali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Commissioni parlamentari competenti in merito all'allocatione ai vari conti di gestione presso la Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA) delle risorse stanziare dal Governo nel corso del medesimo anno per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

La presente Relazione rendiconta l'utilizzo delle risorse stanziare dal Governo e, come le precedenti, è organizzata come segue:

- nel capitolo 2 sono elencate le manovre del Governo relative all'anno 2023, articolate in gruppi omogenei per finalità;
- il capitolo 3 contiene la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse del Bilancio dello Stato destinate al contrasto degli effetti della crisi dei prezzi fino alla fine del 2023;
- nel capitolo 4 sono forniti elementi di approfondimento su alcuni specifici impieghi delle risorse del Bilancio dello Stato;
- nel capitolo 5 sono sintetizzati i fatti più importanti occorsi nel 2024;

<sup>1</sup> Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34.

<sup>2</sup> [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/212-22](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/212-22).

<sup>3</sup> [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/243-23](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/243-23).

<sup>4</sup> Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni con legge 27 novembre 2023, n. 169.

- nel capitolo 6, nel quadro delle funzioni consultive che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 481/1995<sup>5</sup> assegna all'Autorità, viene presentata una proposta normativa in relazione ad alcuni aspetti critici che hanno a che fare con partite relative tra la CSEA e il Bilancio dello Stato.

---

<sup>5</sup> La legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata

## 2. Manovre per il contrasto degli effetti della crisi dei prezzi nel 2023 e destinazione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato alle varie finalità

L'anno 2023 è stato caratterizzato, per il settore elettrico, da un progressivo ritorno alla “normalità”, grazie alla dinamica di riduzione dei prezzi delle *commodities* energetiche, a fronte del quale il Governo ha via via ridotto gli interventi a sostegno dei consumatori. Ciò ha portato, per il settore elettrico, ad una altrettanto progressiva riattivazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali a carico degli utenti.

Il 2023 è stato altresì caratterizzato da un intervento di natura strutturale, e pertanto diverso rispetto a quelli messi in atto per fronteggiare l'emergenza dei prezzi. Ci si riferisce, in particolare, alla fiscalizzazione dei cosiddetti “oneri nucleari”, operata dalla legge di Bilancio 2023<sup>6</sup>, che ha stabilito che a partire dall'anno 2023 gli oneri per il *decommissioning* e le compensazioni territoriali per gli enti locali che ospitano siti nucleari (prima a carico dell'utente elettrico e finanziati, rispettivamente, dall'elemento *A<sub>2RIM</sub>* e elemento *A<sub>mctRIM</sub>* della componente tariffaria *A<sub>RIM</sub>*) sono a carico del Bilancio dello Stato. Ciò ha consentito all'Autorità di abolire gli elementi della componente tariffaria *A<sub>RIM</sub>* sopra ricordati a partire dal 1 gennaio 2023.

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti a copertura degli oneri generali sono state invece mantenute annullate fino alla fine del 2023. Fino ad aprile del medesimo anno, è stata confermata anche la componente straordinaria, introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas<sup>7</sup> a partire dal II trimestre 2022, di segno negativo all'elemento tariffario UG2c, da applicare agli scaglioni relativi ai consumi più bassi (fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui), di fatto uno sconto applicato a tutti gli utenti per piccoli consumi, sia del mercato libero che del mercato tutelato.

Tali manovre per il settore gas sono state finanziate tramite gli stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato, che sono stati stabiliti nei primi due trimestri del 2023. Sulla base dell'andamento effettivo dei prezzi l'Autorità, con la Relazione 243/2023/I/com, ha messo in evidenza che dalle risorse già stanziato per i primi due trimestri del 2023 era previsto risultare complessivamente un residuo (avanzo); gli oneri previsti per le manovre di annullamento degli oneri generali del settore gas (nonché dei *bonus* sociali, *cfr* più avanti) del III e del IV trimestre 2023 sono stati, pertanto, posti in capo alle risorse già disponibili presso la CSEA.

Va ricordato, inoltre, che il decreto-legge 79/23<sup>8</sup> ha anche previsto la restituzione di una quota delle medesime risorse al Bilancio dello Stato, al fine del loro utilizzo per il finanziamento della riduzione dell'IVA sui consumi del gas naturale per il III trimestre 2023.

<sup>6</sup> La legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>7</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/148-22](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/148-22).

<sup>8</sup> Il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79. Le disposizioni dell'art.1 del DL 79/2023 sono confluite (come art. 3-bis) nel decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95.

Nel settore del gas vanno anche menzionate alcune manovre previste dalla legge di Bilancio 2023, per complessivi 270 milioni, che, anche se non esplicitamente finalizzate all'annullamento degli oneri generali, hanno contribuito a finanziare il fabbisogno del Conto oneri per il servizio di default trasporto per l'anno 2023 (*cf*r articolo 1, commi 24 e 25).

In tema di rafforzamento dei *bonus* sociali, sia del settore elettrico che del settore gas, con la legge di Bilancio, per il 2023 il Governo ha alzato la soglia ISEE di accesso al *bonus* sociale (portandola da 12.000 euro a 15.000 euro) e ha previsto un livello di protezione decrescente al crescere della soglia, che l'Autorità ha attuato con proprie deliberazioni. Inoltre, dal secondo trimestre 2023, il decreto-legge 34/23<sup>9</sup> ha stabilito che i *bonus* sociali fossero rideterminati, per le famiglie numerose, “*sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro*” (*cf*r articolo 1, comma 2).

Come per il 2022, il rafforzamento dei *bonus* sociali disposto dal Governo è stato corrisposto ai beneficiari tramite una componente di compensazione integrativa (CCI), aggiornata *ex-ante* trimestralmente sulla base dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e aggiuntiva al *bonus* “ordinario” (detto anche “*bonus base*”) già previsto dalla normativa previgente. Il *bonus* “ordinario” non è invece stato aggiornato nei primi tre trimestri del 2023, ma è rimasto quello già definito per il 2021, in quanto tutta la compensazione aggiuntiva al *bonus base*, operata nel corso del 2023 tramite le CCI, è stata calcolata in modo da compensare gli aumenti di prezzo dell'energia elettrica e del gas per i clienti titolari di *bonus* sociale.

Dal IV trimestre 2023, vista la riduzione dei prezzi verso livelli decisamente più “normali”, il Governo ha previsto un ritorno alle modalità ordinarie di definizione degli importi da corrispondere ai beneficiari, sia per il settore elettrico che per il settore gas. Tuttavia, ad integrazione dei *bonus* sociali ordinari (o “*bonus base*”), che sono stati aggiornati rispetto ai livelli di spesa attesa per il quarto trimestre, con il decreto-legge 131/23, il Governo ha introdotto un “*contributo straordinario*” da riconoscere ai beneficiari del *bonus* elettrico per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Le manovre in relazione ai *bonus* sociali del 2023 (compreso l'allargamento della platea di beneficiari) sono state finanziate da nuove risorse da parte del Bilancio dello Stato solo per il I trimestre e per il IV trimestre in relazione al “*contributo straordinario*”. Il resto è stato finanziato a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio della CSEA.

Il presente capitolo riassume, come per la precedente relazione, quanto contenuto nelle comunicazioni periodiche già effettuate dall'Autorità ai Ministeri interessati e alle Commissioni parlamentari competenti come previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17/22.

Le misure del Governo che hanno stanziato risorse provenienti dal Bilancio dello Stato per l'anno 2023 sono classificabili in 3 gruppi illustrati nei paragrafi che seguono.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

<sup>10</sup> Rispetto ai quattro gruppi di manovre per gli anni 2020 e 2021 anche nel 2023 non sono state destinate risorse del Bilancio dello Stato per manovre tariffarie finalizzate a contenere gli effetti della pandemia COVID-19,

Ad ognuna delle misure del Governo per l'anno 2023, corrisponde una disposizione impartita dall'Autorità a CSEA per la ripartizione delle risorse rese disponibili tra i diversi Conti di gestione relativi alle diverse finalità degli oneri generali, a copertura dei quali tali risorse sono state messe a disposizione. Le percentuali di allocazione ai diversi Conti di gestione sono state stabilite dall'Autorità con le deliberazioni di aggiornamento trimestrale con le quali si è anche proceduto alla riduzione o azzeramento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali.

Completano il presente capitolo un paragrafo con lo stato dei trasferimenti alla/dalla CSEA delle risorse provenienti dal/al Bilancio dello Stato per l'anno 2023, nonché (una novità della presente rendicontazione rispetto alle precedenti) un paragrafo in merito ad alcune disposizioni dell'Autorità relative a giroconti tra conti di gestione che risultano rilevanti ai fini della rendicontazione.

### *2.1 Manovre per l'annullamento degli oneri generali elettrici*

In relazione al settore elettrico va evidenziato che le manovre del Governo relative all'annullamento degli oneri generali si riferiscono solo al I trimestre 2023.

Per il I trimestre 2023 la legge di Bilancio ha stabilito interventi a favore solo delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW ("piccole utenze non domestiche"), per le quali sono state annullate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*. Le aliquote di tali componenti sono state, invece, riattivate per le altre utenze elettriche non domestiche già a partire dal 1 gennaio 2023.

In assenza di ulteriori disposizioni del Governo in merito agli oneri generali elettrici, a partire dal II trimestre 2023 gli oneri generali del settore elettrico sono stati riattivati anche per le utenze domestiche e le "piccole utenze non domestiche".

Alle manovre sopra ricordate si affianca l'intervento, già menzionato, di spostamento sulla fiscalità generale degli "oneri nucleari", che però si configura come una misura strutturale, a valere anche per gli anni successivi al 2023, e non strettamente correlata all'emergenza prezzi.

Le disposizioni normative che hanno stabilito nuovi stanziamenti nel corso del 2023 per gli oneri generali del settore elettrico sono le seguenti:

1. articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
2. articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 199/21<sup>11</sup>

---

che costituivano invece il primo dei quattro gruppi di manovre trattati nel Capitolo 2 della Relazione ARERA 212/2022/R/com.

<sup>11</sup>Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; la disposizione prevede quanto segue: "A decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione

In relazione al punto 2, poiché con il decreto 9 agosto 2023<sup>12</sup> è stata definita la ripartizione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2021, tra cui 700.000.000,00 già versati dall'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato alla Cassa, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130/21 e "22.709.993,20 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che li riversa alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 secondo gli indirizzi impartiti da ARERA", il comma 5.3 della deliberazione 633/2023/R/com ha previsto che tale importo fosse destinato al conto alimentato dalla componente *ASOS*.

La tabella 2.1 evidenzia l'entità e la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato dalle misure sopra richiamate.

**Tabella 2.1 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre "oneri generali sistema elettrico" per l'anno 2023 (fonte: CSEA)**

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 1, comma 12, L.29 dicembre 2022, n. 197	Del. ARERA 735/2022/R/com (art. 11.3)	I trimestre 2023	963	73,43%	ASOS	707,13
				16,59%	ASRIM	159,76
				0,77%	ASRIM	7,42
				0,89%	AUCRIM	8,57
				2,09%	AUCRIM	20,13
				5,69%	ASRIM	54,79
				0,54%	CSTI	5,20
art. 15, comma 1, D.LGS 8 novembre 2021, n. 199	Del. ARERA 633/2023/R/com (art. 5.3)	2023	22,71	100,00%	ASOS	22,71

## 2.2 Manovre per l'annullamento degli oneri generali gas e il contrasto ai prezzi elevati del gas naturale all'ingrosso

Come già detto, il gruppo di manovre relative al gas naturale è stato in parte finanziato tramite nuovi stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato e in parte a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA.

Le disposizioni normative che hanno stabilito nuovi stanziamenti nel corso del 2023 per gli oneri generali del settore gas sono le seguenti:

1. articolo 1, comma 15, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
2. articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
3. articolo 1, commi 24 e 25 della legge di Bilancio 2023.

*ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020D.Lgs. 09/06/2020, n. 47, Art. 23. - Messa all'asta delle quote è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente".*

<sup>12</sup>Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2023.



In particolare, in relazione al punto 3, l'articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023 prevede che *“È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale”*.

Con comunicazioni del 20 giugno 2023<sup>13</sup> e 26 ottobre 2023<sup>14</sup>, l'Autorità ha fornito al Governo le informazioni (aggiornate, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 30 settembre 2023) in merito agli oneri per il servizio *default* su rete trasporto e per i servizi di ultima istanza su reti di distribuzione, dalle quali si deduce che al 30 settembre 2023 le risorse a tal fine previste dall'articolo 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2023 risultano largamente inferiori ai fabbisogni del solo anno termico 2021-22, come accertabili al 30 settembre 2023. L'Autorità ha pertanto disposto, con la deliberazione 633/2023/R/com<sup>15</sup>, che tutti i fondi stanziati dalla suddetta disposizione fossero destinati al Conto oneri per il servizio di *default* trasporto.

L'articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio 2023 prevede invece che *“Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno”*.

Con la comunicazione 7 febbraio 2023<sup>16</sup>, l'Autorità ha informato che *“il fabbisogno relativo ai clienti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale e inclusi nel servizio di default gas al 31 dicembre 2022, per i quali il procedimento di interruzione della fornitura del gas naturale è stato sospeso con la deliberazione dell'Autorità 688/2022/R/gas, fino al termine del 31 gennaio 2023 (deliberazione 4/2023/R/gas), risulta pari, sulla base dei bilanci di trasporto provvisori, a ca. 65,2 milioni di euro”* e pertanto è

---

<sup>13</sup> La comunicazione dell'Autorità al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 42060 del 20 giugno 2023.

<sup>14</sup> La comunicazione dell'Autorità al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 67100 del 26 ottobre 2023.

<sup>15</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/633-23](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/633-23).

<sup>16</sup> La comunicazione dell'Autorità al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 8431 del 7 febbraio 2023.

stato richiesto “il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di 50 milioni di euro entro il 15 febbraio”.

La tabella 2.2 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato per il gruppo di manovre relativo agli oneri generali gas.

**Tabella 2.2 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre relative agli oneri generali gas (fonte: CSEA)**

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln)
art. 1, comma 15, L.29 dicembre 2022, n. 197	Del. ARERA 735/2022/R/com (art. 11.4)	I trimestre 2023	3043	-	UG2 strd	3.043,00
			500	3,39%	CSTI	16,95
				43,04%	RE	215,20
				10,80%	GS	54,00
				2,12%	FGRT	10,60
				0,99%	UG3 <sub>NT</sub>	4,95
				11,37%	UG3 <sub>UI</sub>	56,85
28,29%	UG3 <sub>FT</sub>	141,45				
art. 1, comma 24, L.29 dicembre 2022, n. 197	Del. ARERA 633/2023/R/com (art. 5.2)	2023	220	100,00%	UG3 <sub>FT</sub>	220,00
art. 1, comma 25, L.29 dicembre 2022, n. 197	Del. ARERA 04/2023/R/gas	gennaio 2023	50	100,00%	UG3 <sub>FT</sub>	50,00
art. 2, comma 5, D.L. 30 marzo 2023, n. 34	Del. ARERA 134/2023/R/com (art. 10.1)	aprile 2023	160	-	UG2 strd	160,00
		II trimestre 2023	120	4,00%	CSTI	20,00
				11,03%	RE	55,15
				0,00%	GS	0,00
				2,57%	FGRT	12,85
				0,00%	UG3 <sub>NT</sub>	0,00
				3,58%	UG3 <sub>UI</sub>	17,90
				78,82%	UG3 <sub>FT</sub>	394,10

### 2.3 Manovre per il rafforzamento dei bonus sociali (elettricità e gas)

Come già ricordato, per i primi tre trimestri del 2023 il rafforzamento dei *bonus* sociali disposto dal Governo è stato attuato tramite una componente di compensazione integrativa (CCI), mentre per il IV trimestre 2023 è stato corrisposto un “contributo straordinario” sul *bonus* elettrico.

A ciò si aggiungono le disposizioni del Governo, già ricordate, in merito all’allargamento della platea di beneficiari dei *bonus* sociali a partire dal 1 gennaio e dal 1 aprile 2023.

Tali manovre sono state in parte finanziate tramite nuovi stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato e in parte a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA.

Le disposizioni normative che hanno stabilito nuovi stanziamenti nel corso del 2023 per il rafforzamento dei *bonus* sociali sono le seguenti:

1. articolo 1, comma 19, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
2. articolo 1, comma 9, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Come ricordato, il decreto-legge 79/23 ha anche previsto la restituzione di una quota delle risorse già versate dal Bilancio dello Stato a CSEA, e il loro utilizzo per il finanziamento della riduzione dell’IVA sui consumi del gas naturale per il III trimestre 2023. L’articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge 79/23 prevede infatti che “Agli oneri derivanti dai

commi 4 e 5 (riduzione dell'IVA per il III trimestre 2023, n.d.r), valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas". L'importo pari a 489,31 milioni di euro è stato pertanto erogato dal Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (*bonus* settore gas – conto GS/GST).

A ciò si aggiunge quanto stabilito dal d.P.C.M. 15 marzo 2023<sup>17</sup>, in merito alle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita), pari a 500.000,00 euro per l'annualità 2022 (*cf.* articolo 1, comma 1 del d.P.C.M.).

In attuazione di tale disposizione, la deliberazione 153/2023/R/com<sup>18</sup> ha previsto l'erogazione di un contributo *una tantum*, per punto di prelievo, ai percettori di *bonus* per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2022 con forniture elettriche con livelli di potenza uguale o superiori a 3,5 kW e consumi nelle fasce media (fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh), corrisposto dagli operatori competenti nella prima fattura utile (e, quindi, nel corso del 2023).

La tabella 2.3 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a/da CSEA dal/al Bilancio dello Stato per il gruppo di manovre relativo al rafforzamento dei *bonus* sociali (elettricità e gas).

**Tabella 2.3 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre relative al rafforzamento dei *bonus* sociali (elettricità e gas) (fonte: CSEA)**

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 1, comma 19, L. 29 dicembre 2022, n. 197	Del. ARERA 735/2022/R/com (art. 11.5)	I trimestre 2023	2.515	31,41%	AS <sub>RMI</sub>	789,96
				68,59%	GS	1.725,04
art. 1 comma 6, DL 28 giugno 2023, n. 79	-	II trimestre 2023	-489,31	100,00%	GS	-489,31
art. 1, comma 9, D.L. 29 settembre 2023 n. 131	Del. ARERA 429/2023/R/com (art. 8.1)	IV trimestre 2023	203,22	100%	AS	203,22
art. 1, comma 2, D.P.C.M. 15 marzo 2023	Del. ARERA 153/2023/R/com (punto 1)	2022	0,5	100%	AS	0,5

In merito al *bonus* sociale gas, va inoltre ricordato che è normalmente già previsto un contributo da parte del Bilancio dello Stato di circa 57 milioni/anno. Tale importo non è considerato nella Tabella 2.3, in quanto di carattere strutturale e non legato all'emergenza prezzi. Ma ovviamente viene considerato ai fini del confronto tra fabbisogno e risorse, di cui al capitolo successivo.

<sup>17</sup> Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2023.

<sup>18</sup> La deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2023, 153/2023/R/com.

#### 2.4 Stato dei trasferimenti alla/dalla CSEA delle risorse provenienti dal/al Bilancio dello Stato per l'anno 2023

Alla data del 31 dicembre 2023, si sono completati tutti trasferimenti disposti dai provvedimenti richiamati nei precedenti paragrafi alla/dalla CSEA, come riportato nella tabella 2.4.

**Tabella 2.4 – stato del trasferimento a CSEA delle somme del Bilancio dello Stato (fonte: CSEA)**

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Importi in entrata (Min di €)	Termine di erogazione	Incassato/erogato
art. 1, comma 12, L. 29 dicembre 2022, n. 197	735/2022/R/com (art. 11.3)	963,00	28/02/23	13/02/23
art. 1, comma 15, L. 29 dicembre 2022, n. 197	735/2022/R/com (art. 11.4)	1200,00	31/03/23	24/03/23
art. 1, comma 15, L. 29 dicembre 2022, n. 197	735/2022/R/com (art. 11.4)	1200,00	30/04/23	28/04/23
art. 1, comma 15, L. 29 dicembre 2022, n. 197	735/2022/R/com (art. 11.4)	1143,00	31/05/23	25/05/23
art. 1, comma 19, L. 29 dicembre 2022, n. 197	735/2022/R/com (art. 11.5)	2515,00	31/03/23	24/03/23
art. 1, comma 24, L. 29 dicembre 2022, n. 197	633/2023/R/com (art. 5.2)	220,00	31/12/23	21/11/23
art. 1, comma 25, L. 29 dicembre 2022, n. 197	04/2023/R/gas	50,00	15/02/23	16/02/23
art. 2, comma 5, D.L. 30 marzo 2023, n. 34	134/2023/R/com (art. 10.1)	280,00	30/06/23	11/08/23
art. 1 comma 6, DL 28 giugno 2023, n. 79	-	-489,31	31/07/23	27/07/23
art. 1, comma 2, D.P.C.M. 15 marzo 2023	151/2023/R/com	0,50	-	27/07/23
art. 15, comma 1, D.LGS 8 novembre 2021, n. 199	633/2023/R/com	22,71	-	19/12/23
art. 1, comma 9, D.L. 29 settembre 2023 n. 131	429/2023/R/com (art. 8.1)	203,22	15/10/23	19/12/23
<b>TOT</b>		<b>7.308,12</b>		

#### 2.5 Altre disposizioni rilevanti ai fini della rendicontazione

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, alcune manovre previste dalle disposizioni già sopra richiamate sono state poste a capo delle risorse già disponibili presso CSEA, senza ulteriori trasferimenti da parte del Bilancio dello Stato.

Tuttavia, non sempre le risorse già disponibili si trovavano allocate nei conti di gestione interessati dalle manovre stesse, e pertanto l'Autorità ha dovuto adottare nel corso del 2023 provvedimenti di riallocazione delle risorse tra conti di gestione.

In particolare, in sede di aggiornamento delle aliquote delle componenti a copertura per gli oneri generali per il IV trimestre 2023 (cfr deliberazione 429/2023/R/com<sup>19</sup>), si è evidenziato che le risorse residue si trovavano per lo più in capo al conto GS/GST, mentre il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio (*bonus* settore elettrico – conto AS) e il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (efficienza energetica settore gas – conto RE/RET) risultavano incipienti, in relazione il primo alle CCI previste fino al III trimestre 2023, il secondo alle componenti RE e RET annullate.

Pertanto, il comma 8.2 della deliberazione 429/2023/R/com ha previsto che, entro il 31 dicembre 2023, la CSEA provvedesse al trasferimento dal conto GS/GST di:

- 437,56 milioni di euro al conto AS;
- 303,94 milioni di euro sul conto RE/RET.

<sup>19</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/429-23](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/429-23).

Si deve altresì tener conto di una disposizione adottata dall’Autorità in merito al meccanismo, introdotto dalle deliberazioni 96/2020/R/eel<sup>20</sup> e 548/2020/R/com<sup>21</sup>, che prevede la restituzione ai produttori termoelettrici della quota parte della componente tariffaria RE o RET relativa ai soli oneri derivanti dal meccanismo dei Certificati Bianchi.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera 548/2020/R/com, gli oneri del suddetto meccanismo sono in capo al conto RE/RET, ma sono coperti dal gettito di una quota parte dell’elemento  $A_{uc7RIM}$  ( $\Delta UC7$ ) della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .

Detta previsione non è stata di fatto applicata nell’anno 2021, in quanto con la deliberazione 278/2021/R/com<sup>22</sup> l’Autorità ha annullato l’elemento  $A_{uc7RIM}$ , che è rimasto pari a zero anche nell’ultimo trimestre 2021, mentre gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il secondo semestre 2021 sono risultati pari a 86,85 milioni di euro. Per gli anni 2022 e 2023 detti oneri risultano invece pari a zero, in quanto in tali anni le componenti RE/RET sono state annullate per tutti gli utenti delle reti di distribuzione o allacciati direttamente alle reti di trasporto del gas.

Il comma 5.1 della deliberazione 633/2023/R/com ha disposto, pertanto, che entro il 31 dicembre 2023 la CSEA provvedesse al trasferimento dal conto alimentato dall’elemento  $A_{uc7RIM}$  (Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica - conto UC7) al conto RE/RET di 86,85 milioni di euro.

Detta disposizione è rilevante ai fini della rendicontazione, in quanto nelle rendicontazioni degli anni precedenti l’onere in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici è stato sempre considerato in capo al conto RE/RET, mentre di fatto esso è in capo al conto UC7, del settore elettrico. La disposizione della deliberazione 633/2023/R/com deve essere pertanto inclusa nella rendicontazione, in quanto provvede a correggere l’allocazione degli oneri tra i due conti di gestione.

Da ultimo si ricorda che con la deliberazione 113/2024/R/com<sup>23</sup>, l’Autorità ha, tra l’altro, adottato disposizioni in merito alla ripartizione in capo ai diversi conti di gestione afferenti agli oneri generali del sistema elettrico degli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema per le imprese distributrici e

---

<sup>20</sup> La deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/096-20](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/096-20).

<sup>21</sup> La deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/548-20](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/548-20).

<sup>22</sup> La deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/278-21](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/278-21).

<sup>23</sup> La deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/113-24](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/113-24).

per i venditori, istituito dalle deliberazioni 50/2018/R/eel<sup>24</sup>, poi sostituita e integrata con la deliberazione 119/2022/R/eel<sup>25</sup>, e 32/2021/R/eel<sup>26</sup>.

La CSEA ha già provveduto alla quantificazione e liquidazione dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema secondo il meccanismo definito dalle deliberazioni 50/2018/R/eel, 119/2022/R/eel, e 32/2021/R/eel per le sessioni degli anni dal 2018 al 2023.

Ai fini della ripartizione degli oneri già sostenuti da CSEA l’Autorità ha utilizzato un criterio che si basa, per ciascun anno di sessione 2018 – 2023, sui gettiti tariffari di competenza dei due anni precedenti la sessione di reintegro.

Ciò in quanto i crediti oggetto di reintegro sono quelli relativi a “*fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell’istanza*” o, nel caso di crediti oggetto di piani di rateizzazione, “*a rate scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente alla presentazione dell’istanza*”. Pertanto, detti crediti fanno per lo più riferimento a competenze relative a due anni precedenti alla presentazione dell’istanza da parte delle imprese distributrici o dei venditori.

Per quanto riguarda la presente rendicontazione, le determinazioni della deliberazione 113/2024/R/eel rilevano in relazione alla ripartizione degli oneri della sessione dell’anno 2023, in quanto detti oneri, secondo il principio sopra esposto, fanno riferimento per lo più a mancati incassi, da parte delle imprese distributrici e/o dei venditori, di oneri generali dell’anno 2021, primo anno oggetto di rendicontazione.

Non ci si aspettano, invece, oneri per la sessione del 2024, poiché questa è relativa, per lo più, all’anno 2022, anno in cui tutte le aliquote degli oneri generali sono state annullate.

Va rilevato che le disposizioni ricordate nel presente paragrafo, pur riguardando tutte giroconti tra i conti di gestione di cassa, hanno natura diversa.

Quanto disposto dalla deliberazione 429/2023/R/com riguarda la redistribuzione di risorse stanziata dal Bilancio dello Stato, quanto disposto dalla deliberazione 633/2023/R/com riguarda una corretta allocazione degli oneri. Infine, quanto disposto dalla deliberazione 113/2024/R/com è di fatto una rettifica di oneri precedenti.

---

<sup>24</sup> La deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018 50/2018/R/eel, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/050-18](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/050-18).

<sup>25</sup> La deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022 119/2022/R/eel, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/119-22](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/119-22).

<sup>26</sup> La deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021 32/2021/R/eel, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/032-21](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/032-21).

### **3. Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato per l'anno 2023**

#### *3.1 Considerazioni generali in merito all'andamento degli oneri generali nel 2023*

Una disamina completa dei meccanismi che presiedono la raccolta e il pagamento degli oneri generali di sistema è disponibile nel Capitolo 1 della Relazione 212/2022/I/com, al quale si rinvia per gli aspetti più generali.

Come già ricordato, per quanto riguarda il settore elettrico il 2023 ha segnato un graduale ritorno alla normalità, in quanto a partire dal I trimestre del medesimo anno le aliquote delle componenti tariffarie *A<sub>SOS</sub>* e *A<sub>RI</sub>* sono state riattivate per tutte le utenze non domestiche di maggiori dimensioni, e a partire dal II trimestre per tutte le utenze in generale (domestiche e non domestiche).

Ciò implica che nel 2023 il fabbisogno dei conti di gestione relativi agli oneri generali del settore elettrico è stato per lo più coperto con il gettito tariffario degli utenti, con l'unica eccezione del I trimestre, per il quale il Governo aveva stanziato risorse a copertura dell'annullamento delle componenti *A<sub>SOS</sub>* e *A<sub>RI</sub>* per le utenze domestiche e le "piccole utenze non domestiche" (*cf*r precedente paragrafo 2.1).

Pertanto, la minore o maggiore copertura del fabbisogno dei conti di gestione relativi agli oneri generali del settore elettrico a fine 2023 dipende dalle politiche di aggiornamento delle aliquote seguita dall'Autorità oltre che dagli stanziamenti decisi dal Governo per il medesimo anno. Peraltro, si ricorda che al 31 dicembre 2022 il saldo tra fabbisogno e stanziamenti da parte dello Stato, per quanto riguarda gli oneri generali del settore elettrico, risultava in complesso positivo (*cf*r tabella 3.1 della Relazione 243/2023/I/com), vale a dire che le risorse stanziato erano risultate inferiori al fabbisogno, il che ha avuto come conseguenza che l'Autorità nel corso del 2023 ha deciso alcuni aumenti tariffari anche al fine di ripianare deficit registrati complessivamente nel biennio 2021 – 2022 e non coperti dal Bilancio dello Stato.

A quanto sopra fanno eccezione solo le manovre relative al rafforzamento e all'ampliamento della platea dei beneficiari del *bonus* elettrico, che è stato finanziato da contributi del Bilancio dello Stato e/o posto in capo ai residui dei precedenti finanziamenti per tutto il 2023 (*cf*r precedenti paragrafi 2.3 e 2.5).

Per quanto riguarda, invece, il settore del gas, la situazione è simile a quella del 2022, in quanto i gettiti tariffari delle componenti a copertura degli oneri generali (componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T) sono stati completamente annullati per l'intero anno e per tutte le utenze e sostituiti da trasferimenti dal Bilancio dello Stato a CSEA e/o posti in capo ai residui dei precedenti finanziamenti (*cf*r precedente paragrafo 2.2).

Lo stesso dicasi per la conferma della componente straordinaria negativa UG2c, fino ad aprile 2023, nonché per il rafforzamento e l'ampliamento della platea dei beneficiari del *bonus* gas.

Come già evidenziato nella Relazione 212/2022/I/com e nella Relazione 243/2023/I/com, il fabbisogno degli oneri generali del settore elettrico e del settore gas è in parte dipendente dal prezzo delle *commodities* energetiche, e, in particolare:

- da una parte, gli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili (la cui copertura è assicurata dalla componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>*) decrescono all'aumentare del prezzo di mercato all'ingrosso<sup>27</sup>;
- dall'altra parte, altri oneri tra quelli coperti dalla componente tariffaria *A<sub>RI</sub>M* aumentano all'aumentare del prezzo di mercato (particolarmente rilevanti sono gli oneri per il regime tariffario speciale a favore della trazione ferroviaria, esclusi i servizi passeggeri sulla rete Alta Velocità<sup>28</sup>);
- gli oneri per le componenti compensative integrative (CCI) dei *bonus* sociali aumentano all'aumentare dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas<sup>29</sup>.

In generale, nel corso del 2023 si è registrata una riduzione significativa dei prezzi delle *commodities* energetiche, il che ha portato ad un incremento progressivo del fabbisogno del conto alimentato dalla componente *A<sub>SOS</sub>* e ad una riduzione di quelli alimentati dalla componente *A<sub>RI</sub>M* e per i *bonus* sociali.

Proprio a causa della dipendenza delle più rilevanti partite degli oneri generali dal prezzo all'ingrosso, l'elevata **volatilità dei prezzi all'ingrosso**, di senso inverso rispetto al 2022, ha comunque creato difficoltà per la stima delle risorse da trasferire alla CSEA dal Bilancio dello Stato per mantenere annullato il gettito tariffario.

Un'altra variabile che ha reso difficile la stima del fabbisogno delle componenti tariffarie riguarda i **volumi di consumo sottostanti**, soprattutto per quanto riguarda il settore del gas, che nel 2023 hanno registrato, rispetto al 2022, una contrazione del -7,45% (dati relativi alla distribuzione da Snam rete gas).

Nel seguito si presentano, separatamente per il settore elettrico e per il settore gas, le tabelle di rendicontazione relative al 2023.

La metodologia è quella già utilizzata nella Relazione 212/2022/I/com e nella Relazione 243/2023/I/com, cioè confrontando il fabbisogno dell'anno in esame (2023) con le risorse raccolte per il medesimo anno (nel caso elettrico, sia da parte del Bilancio dello Stato, che gettito degli utenti), introducendo, tuttavia, alcune modifiche rispetto alle tabelle di rendicontazione delle precedenti relazioni. In particolare:

- per effetto delle disposizioni della legge di bilancio 2023, non deve essere più considerato il fabbisogno dei conti di gestione relativi agli “oneri nucleari” (ossia dei

---

<sup>27</sup> Per gli oneri relativi alla produzione da fonti rinnovabili incentivate, il prezzo di mercato ha impatto su diversi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili.

<sup>28</sup> Per le agevolazioni per usi di trazione ferroviaria, è rilevante la differenza tra il PUN e il prezzo al netto della componente compensativa

<sup>29</sup> Per il *bonus* sociale, è rilevante la differenza tra il prezzo al dettaglio senza *bonus* e il prezzo “target” per i titolari di *bonus*.



due conti di gestione alimentati, rispettivamente, dagli ex elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mctRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , che, come più volte richiamato, dal 2023 sono stati posti strutturalmente in capo alla fiscalità generale;

- ai fini di una corretta rappresentazione dell’allocazione delle risorse, è necessario tener conto dei giroconti tra i vari conti di gestione stabiliti dalle deliberazioni dell’Autorità (*cf*r precedente paragrafo 2.5); anche questa è una novità rispetto alle tabelle del 2022, tenendo conto della differente natura di tali giroconti, come evidenziato nel medesimo paragrafo.

Come già avvenuto nella Relazione 243/2023/I/com, per favorire una migliore comprensione delle dinamiche del tutto peculiari che hanno caratterizzato il 2023, si è ritenuto di integrare la presente rendicontazione con un’analisi dei flussi di entrata e uscita di CSEA. Infatti, si deve considerare che i vari processi amministrativi che disciplinano gli incentivi e le agevolazioni sottostanti agli oneri generali di sistema prevedono ordinariamente sfasamenti temporali tra competenza delle esigenze di raccolta e manifestazioni finanziarie, oltre che naturali disallineamenti tra le tempistiche di incasso del gettito tariffario e l’effettivo pagamento a favore dei beneficiari (*cf*r paragrafo 1.5 della Relazione 212/2022/R/com).

In periodi normali, con aliquote e/o oneri relativamente costanti, questi sfasamenti tendono a equivalersi dinamicamente, tra un anno e l’altro. La Relazione 243/2023/R/com aveva evidenziato come ciò non fosse successo nel contesto che si è verificato nel 2022 di rapida ed inattesa variazione dei prezzi delle *commodities* energetiche.

Come si vedrà più avanti, un fenomeno opposto è occorso tra l’anno 2022 e il 2023, che ha visto progressivamente ridursi tali prezzi rispetto ai valori eccezionali dell’anno precedente.

### 3.2 Oneri generali del settore elettrico nel 2023

La tabella 3.1 confronta le risorse e il fabbisogno del 2023 per i conti degli oneri generali del settore elettrico.<sup>30</sup>

Diversamente da quanto successo nel 2022, il confronto deve tener conto anche del contributo degli utenti, e, in particolare, del gettito delle aliquote applicate alle utenze “grandi” nel I trimestre 2023, e quelle di tutte le utenze dal II trimestre 2023 in poi. Come per il 2022, si tiene altresì conto delle risorse in più o dei deficit registrati dai conti di gestione alla fine dell’anno precedente.

---

<sup>30</sup> Si segnala che il “Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale”, alimentato sia dal settore elettrico (elemento  $A_{SVRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ) sia dal settore gas (quota parte delle componenti tariffarie RE/RET), è di fatto un conto “ibrido” e quindi deve essere trattato a parte per permettere la riconciliazione con la vista finanziaria. Tale conto è stato oggetto, in quota parte, sia delle manovre illustrate nel paragrafo 2.1, che di quelle del paragrafo 2.2 e di alcuni giroconti di cui al paragrafo 2.5.

Ai fini di una corretta rappresentazione del fabbisogno di ciascun conto di gestione, si deve tenere in considerazione anche i giroconti tra il settore elettrico e il settore gas (dal conto GS/GST verso il conto AS e dal conto UC7 al conto RE/RET), nonché dei giroconti stabiliti dalla deliberazione 113/2024/R/com a copertura del meccanismo definito dalle deliberazioni 50/2018/R/eel, 119/2022/R/eel, e 32/2021/R/eel per l'anno 2021 (*cf*r paragrafo 2.5).

Tabella 3.1 – oneri generali di sistema elettrico, anno 2023: confronto tra stima dei fabbisogni e risorse raccolte

**Settore elettrico: fabbisogno - entrate/gettiti 2023**  
(dati in milioni di euro)

Fabbisogno	Gettito utenti	Da bilancio dello Stato	Giroconti dal/al settore settore gas (a) (b)	TOT. Risorse raccolte	Fabbisogno - raccolta	Utilizzo avanzzi 2022	Rettifica oneri 2021 (giroconti CMOG) (c)	TOT a fine 2023
A3*	7.207,30							
AE	1.107,96							
energivori	1.152,61							
sconti ex dl 91/14	92,39							
<b>TOT. Asos</b>	<b>7.070,26</b>	<b>729,84</b>		<b>7.800,10</b>	<b>- 451,77</b>	<b>475,96</b>	<b>34,58</b>	<b>58,77</b>
A2RIM	-	-		-	-	-	-	-
A3RIM	-	-		-	-	-	-	-
A4RIM	467,50	159,76		627,26	289,74	236,78	0,96	53,92
A5RIM	62,32	7,42		69,74	0,26	0,77	0,18	1,21
ASRIM (base)	436,85	55,29		492,14	41,67	15,65	1,06	56,26
ASRIM (CCI+allargamento platea)	-	789,96		1.130,74	134,15	310,70	-	176,55
ASRMI (contributo straordinario)	-	203,22		300,00	4,00	-	-	4,00
Auc4RIM	77,27	8,57		85,84	17,00	6,17	0,27	10,56
Auc7RIM	73,13	20,13		6,41	328,57	152,41	1,69	482,67
AmctRIM								
<b>TOT. Arim</b>	<b>1.117,07</b>	<b>1.244,35</b>	<b>350,71</b>	<b>2.712,13</b>	<b>421,75</b>	<b>217,61</b>	<b>4,16</b>	<b>643,53</b>
<b>TOT OG elettrico</b>	<b>8.187</b>	<b>1.974,19</b>	<b>350,71</b>	<b>10.512</b>	<b>- 30,02</b>	<b>693,57</b>	<b>38,74</b>	<b>702,29</b>

(a) comma 8.2 dell' deliberazione 429/2023/R/com

(b) comma 5.1 dell' deliberazione 633/2023/R/com.

(c) comma 6.2 dell' deliberazione 113/2024/R/com

Come evidenziato nella Tabella 3.1, il fabbisogno è risultato complessivamente superiore alle risorse raccolte, in modo relativamente trascurabile per il conto alimentato dalla componente  $A_{SOS}$  e più significativo per i conti alimentati dalla componente  $A_{RIM}$  (al netto della quota parte relativa al rafforzamento del *bonus* sociale).

In merito alla  $A_{RIM}$ , detta situazione risulta in parte imputabile al fatto che l’Autorità ha annullato l’elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  per tutto il secondo semestre 2023. Tale annullamento è stato autonomamente deciso dall’Autorità, ed è stato posto in capo alle risorse finanziarie del conto UC7. Il mancato gettito derivante da tale annullamento (e da quello già operato negli anni 2021 e 2022) è stimato in circa 480 milioni di euro.

In parte, invece, la situazione di “*deficit*” è imputabile agli oneri posti in capo al conto AS in relazione al rafforzamento del *bonus* e all’ampliamento della platea dei beneficiari; complessivamente le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato (comprese quelle “girocontate” dal conto GS/GST) risultano inferiori al fabbisogno. Come si vedrà più avanti, per il settore gas la situazione è praticamente speculare.

A integrazione di quanto evidenziato nella tabella 3.1, la tabella 3.2 fornisce la rendicontazione delle entrate e uscite dei conti di gestione di CSEA afferenti agli oneri generali settore elettrico. I flussi in entrata sono distinti tra le entrate provenienti dal Bilancio dello Stato e i gettiti delle componenti tariffarie versati dai distributori. Sono evidenziati anche i movimenti finanziari derivanti dai giroconti di cui al paragrafo 2.5.

**Tabella 3.2 – oneri generali di sistema elettrico, anno 2023: tabella di rendicontazione dei flussi di cassa di entrata e uscita**

<b>Conti oneri generali settore elettrico: flussi di cassa di entrata e uscita</b>					
<i>(dati in milioni di euro)</i>					
	<b>Flussi di cassa 2023</b>				
	<b>Entrate da bilancio dello Stato</b>	<b>Entrate da distributori</b>	<b>Uscite (negativo)</b>	<b>Giroconti avvenuti nel 2023</b>	<b>Entrate - uscite</b>
<b>ASOS</b>	<b>729,84</b>	<b>5.202,95</b>	<b>- 8.488,42</b>	<b>-</b>	<b>- 2.555,63</b>
A2RIM					
A3RIM	-			-	-
A4RIM	159,76	330,54	- 1.143,83	-	- 653,53
A5RIM	7,42	39,54	- 86,90	-	- 39,94
ASRIM	1.048,48	331,46	- 2.915,15	-	- 1.535,21
Auc4RIM	8,57	52,35	- 67,19	-	- 6,27
Auc7RIM	20,13	97,19	- 339,77	-	- 222,45
AmctRIM					
<b>TOT. ARIM</b>	<b>1.244,35</b>	<b>851,09</b>	<b>- 4.552,84</b>	<b>-</b>	<b>- 2.457,40</b>
<b>TOT ASOS E ARIM</b>	<b>1.974,19</b>	<b>6.054,03</b>	<b>- 13.041,26</b>	<b>-</b>	<b>- 5.013,03</b>

In relazione ai valori relativi al conto AS (*bonus* sociale elettrico), si evidenzia che nel 2023, stante la riattivazione dell’elemento  $A_{SRIM}$ , si è riattivato anche un meccanismo della regolazione che prevede che i distributori trattengano, a valere sul gettito dell’elemento,

l'importo dei bonus riconosciuti nel medesimo periodo di riferimento, chiedendo a CSEA o versando alla stessa la sola differenza negativa/positiva. Ai fini di un corretto confronto con il fabbisogno, le entrate e le uscite del conto AS sono state ricalcolate per rappresentare correttamente i valori totali dei *bonus* riconosciuti nel 2023.

La tabella 3.2 evidenzia che, in relazione ai conti di gestione relativi agli oneri generali elettrici, nel 2023 si è registrato un *deficit* finanziario (differenza tra entrate e uscite) di oltre 5 miliardi di euro per le componenti *ASOS* e *ARIM*.

Come già spiegato in sede della precedente rendicontazione, è necessario, infatti, tenere presente che i dati dei flussi finanziari dell'anno 2023 risentono di entrate e uscite dell'anno 2022 o precedenti, così come parte delle risorse raccolte nel 2023 sono state utilizzate (o è previsto che saranno utilizzate) nel 2024 (o anni successivi). Inoltre, per effetto del differimento temporale tra consumi di competenza ed entrata finanziaria nei conti di gestione del gettito degli oneri generali elettrici (pari a 3 mesi), il gettito delle componenti *ASOS* e *ARIM* applicato ai consumi dell'ultimo trimestre dell'anno 2023 viene raccolto da CSEA nei primi tre mesi del 2024. Anche alcuni giroconti di cui al paragrafo 2.5 sono stati realizzati/sono previsti realizzarsi nel 2024.

Per comprendere appieno gli effetti finanziari degli “slittamenti temporali” alla base del *deficit* finanziario evidenziato nella tabella 3.2, si fornisce anche la tabella 3.3, che permette di riconciliare la vista economica della tabella 3.1 con la vista finanziaria della tabella 3.2.

**Tabella 3.3 – oneri generali di sistema elettrico, anno 2023: effetti degli slittamenti temporali**

Conti oneri generali settore elettrico: effetti slittamenti temporali					
(dati in milioni di euro)					
	Effetti finanziari slittamenti temporali				
	Fabbisogno 22 e precedenti erogato nel 23	Incassi 2024 da tariffe 2023 (1)	Giroconti 2023 avvenuti nel 2024	Fabbisogno 23 con erogazione successiva	TOT effetti slittamenti
<b>ASOS</b>	- 3.317,43	- 1.867,31	34,58	2.653,30	- 2.496,87
A2RIM					
A3RIM	-	-	-	-	-
A4RIM	- 410,16	- 136,96	0,96	- 53,45	- 599,61
A5RIM		- 22,78	0,18	- 16,13	- 38,73
ASRIM	- 1.103,55	- 105,39	436,50	226,52	- 1.418,92
Auc4RIM		- 24,92	0,27	7,82	- 16,83
Auc7RIM		24,07	88,54	147,62	260,22
AmctRIM					
<b>TOT. ARIM</b>	- 1.513,71	- 265,99	- 346,55	312,37	- 1.813,88
<b>TOT ASOS E ARIM</b>	- 4.831,15	- 2.133,30	- 311,97	2.965,68	- 4.310,74
	(1) per il conto UC7 si tratta di residui di gettiti di anni precedenti				

In particolare, nella tabella 3.3:

- si riportano con segno negativo le principali partite che hanno comportato erogazioni nel 2023 a fronte di un fabbisogno relativo al 2022 o precedenti;

- si riportano con segno negativo i gettiti delle componenti degli oneri applicate a consumi 2023 incassati nel 2024;
- si aggiungono i principali flussi finanziari del 2024 (effettuati o previsti) ma che si riferiscono a fabbisogni 2023, nonché i giroconti già stabiliti nel 2023, ma avvenuti/previsti avvenire nel medesimo 2024 (che rappresentano una sorta di fabbisogno che finanziariamente si evidenzia nel 2024).

Dalla tabella 3.3, risulta evidente che le partite relative al 2022 i cui flussi finanziari si sono manifestati nel 2023 e le partite relative al 2023 i cui flussi finanziari si sono manifestate/sono previste manifestarsi nel 2024 non si compensano tra loro, risultando molto più significative le prime.

Tale situazione è del tutto speculare a quanto registrato per il settore elettrico in merito alla situazione del 2022 (*cf*r capitolo 3 della Relazione 243/2023/R/com e, in particolare, tabelle 3.2 e 3.3). I fenomeni che spiegavano gli slittamenti finanziari del 2022 verso il 2023 si sono verificati, con il segno opposto, anche in relazione agli slittamenti del 2023 verso il 2024.

### 3.3 Oneri generali del settore gas 2023

Per il settore gas si fornisce di seguito una rappresentazione analoga a quella sopra schematizzata per il settore elettrico. La differenza, come più volte spiegato, è che nel 2023 non ci sono stati gettiti da parte delle utenze, in quanto tutte le aliquote degli oneri generali gas (RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T) sono state poste pari a zero per tutto l'anno.

La tabella 3.4 confronta le risorse e il fabbisogno del 2023 per i conti degli oneri generali del settore gas e per il conto sviluppo tecnologico.

**Tabella 3.4 – oneri generali di sistema gas e conto sviluppo tecnologico, anno 2023: confronto tra stima dei fabbisogni e risorse raccolte**

<b>Settore gas e conto sviluppo tecnologico: fabbisogno - entrate 2023</b>											
<i>(dati in milioni di euro)</i>											
	Fabbisogno	Gettito utenti	da finanziaria annuale	contributi dallo Stato	contributi allo Stato	Giroconti (a) (b)	TOT RACCOLTA	Fabbisogno - raccolta	Fabbisogno residuo a fine 2022	TOT a fine 2023	
Efficienza energetica (gas)	750,79	-	228,44			390,79	619,22	131,57	0,42	131,99	
FGRT	30,21	-	13,68				13,68	16,53	3,41	13,12	
<b>TOT RE/RE<sub>T</sub></b>	<b>781,01</b>	-	<b>242,12</b>	-	-	<b>390,79</b>	<b>632,91</b>	<b>148,10</b>	<b>2,99</b>	<b>145,11</b>	
GS/GST (base)	171,78	-	54,00				111,30	60,48	46,71	13,78	
GS/GST (CCI+allargamento platea)	565,41	-	1.725,04		489,31	741,50	494,23	71,18	235,35	164,17	
<b>TOT GS/GST</b>	<b>737,19</b>	-	<b>1.779,04</b>	-	<b>489,31</b>	<b>741,50</b>	<b>605,53</b>	<b>131,66</b>	<b>282,06</b>	<b>150,39</b>	
Conto oneri interruzione	13,64	-	4,95				4,95	8,69	12,83	4,14	
Conto servizi ultima istanza	31,66	-	61,15				61,15	92,80	275,70	368,50	
Conto oneri fornitori transitori	163,46	-	506,03				506,03	342,58	396,60	54,02	
<b>TOT UG3/UGST</b>	<b>145,44</b>	-	<b>572,13</b>	-	-	-	<b>572,13</b>	<b>426,69</b>	<b>108,08</b>	<b>318,61</b>	
<b>UGZc</b>	<b>2.603,00</b>	-	<b>3.203,00</b>	-	-	-	<b>3.203,00</b>	<b>600,00</b>	<b>211,15</b>	<b>388,85</b>	
<b>TOT OG gas</b>	<b>4.266,64</b>	-	<b>5.796,29</b>	-	<b>489,31</b>	<b>350,71</b>	<b>5.013,57</b>	<b>746,93</b>	<b>34,18</b>	<b>712,75</b>	
(a) comma 8.2 deliberazione 429/2023/R/com											
(b) comma 5.1 deliberazione 633/2023/R/com											
<b>Settore elettricità</b>											
<b>Settore sviluppo tecnologico</b>											
	Fabbisogno	Gettito utenti	contributi dallo Stato	TOT raccolta	Fabbisogno - raccolta	Fabbisogno residuo a fine 2022	Rettifica oneri 2021 (giroconti CIMOG)	TOT a fine 2023			
ASVRIM (energia elettrica)	48,78	43,19	5,20	48,39	0,39	-	0,18	-	1,77		
CSTI (gas)	48,34	-	21,75	21,75	26,59	-	5,58	5,58	21,01		
<b>TOT Conto sviluppo tecnol. (EE+gas)</b>	<b>97,12</b>	<b>43,19</b>	<b>26,95</b>	<b>70,14</b>	<b>26,98</b>	-	<b>7,92</b>	<b>7,92</b>	<b>0,18</b>	<b>19,24</b>	
(a) comma 6.2 deliberazione 113/2024/R/com											

Si precisa che il fabbisogno negativo del conto servizi di ultima istanza è dovuto al fatto che nel 2023 su tale conto le restituzioni degli operatori a CSEA (in relazione alle anticipazioni di cui alla deliberazione 639/2022/R/gas<sup>31</sup>) sono state superiori alle erogazioni a valere sul medesimo conto.

Come si può vedere dalla tabella 3.4, per il settore gas il fabbisogno è risultato complessivamente inferiore alle risorse raccolte.

Ciò per buona parte riconducibile al *surplus* registrato in relazione all'applicazione della componente straordinaria di segno negativo all'elemento tariffario UG2c, e in misura minore complessivamente per gli altri conti. Il motivo principale del *surplus* registrato in relazione alla componente straordinaria di segno negativo all'elemento tariffario UG2c va identificato nella già citata difficoltà di stimare i consumi gas sottostanti, e quindi il fabbisogno di tale elemento negativo.

Anche per quanto riguarda gli oneri posti in capo al conto GS in relazione al rafforzamento del *bonus* e all'ampliamento della platea dei beneficiari, complessivamente le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato risultano superiori al fabbisogno, in una misura praticamente uguale al deficit registrato nel settore elettrico (*cf.* tabella 3.1).

A integrazione di quanto evidenziato nella tabella 3.4, la tabella 3.5 fornisce la rendicontazione delle entrate e uscite dei conti di gestione di CSEA afferenti agli oneri generali del settore gas. A parte si rappresenta anche la tabella di rendicontazione dei flussi di cassa del “Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale”.

---

<sup>31</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas.



**Tabella 3.5 – oneri generali di sistema gas e conto per lo sviluppo tecnologico, anno 2023: tabella di rendicontazione dei flussi di cassa di entrata e uscita**

<b>Conti oneri generali settore gas e conto sviluppo tecnologico: flussi di cassa di entrata e uscita</b>					
<i>(dati in milioni di euro)</i>					
	<b>Flussi di cassa 2023</b>				
	<b>Entrate da bilancio dello Stato</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Giroconti avvenuti nel 2023</b>	<b>Entrate - uscite</b>
Efficienza energetica (gas)	228,44	11,34	- 755,64	-	- 515,87
FGRT	13,68	2,30	- 2,06	-	- 13,93
GS/GST	1.347,03	51,24	- 1.977,80	-	- 579,53
Conto oneri interruzione	4,95	1,81	- 13,64	-	- 6,87
Conto servizi ultima istanza	61,15	61,94	- 64,54	-	- 58,55
Conto oneri fornitori transitori	506,03	45,58	- 306,54	-	- 245,07
UG2 str	3.203,00	-	- 3.776,00	-	- 573,00
<b>TOT OG gas</b>	<b>5.364,28</b>	<b>174,22</b>	<b>- 6.896,22</b>	<b>-</b>	<b>- 1.357,73</b>
<b>Sviluppo tecnologico (EE + gas)</b>	<b>26,95</b>	<b>28,73</b>	<b>- 29,58</b>	<b>-</b>	<b>- 26,11</b>

Le “altre entrate” evidenziate nella Tabella 3.5 sono relative a diversi fenomeni, quali rettifiche, recuperi, restituzioni da parte degli operatori. Anche per il settore gas nel 2023 si è registrato un *deficit* finanziario di circa 1,3 miliardi di euro. Per comprendere appieno gli effetti finanziari degli “slittamenti temporali” alla base del *surplus* finanziario evidenziato nella tabella 3.5, si fornisce anche la tabella 3.6, che permette di riconciliare la vista economica della tabella 3.4 con la vista finanziaria della tabella 3.5.

**Tabella 3.6 – oneri generali di sistema gas, anno 2023: slittamenti temporali**

<b>Conti oneri generali settore gas e conto sviluppo tecnologico: effetti slittamenti temporali</b>					
<i>(dati in milioni di euro)</i>					
	<b>Effetti finanziari slittamenti temporali</b>				
	<b>Fabbisogno 22 e precedenti erogato nel 23</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>Giroconti 2023 avvenuti nel 2024</b>	<b>Fabbisogno 23 con erogazione successiva</b>	<b>TOT effetti slittamenti</b>
Efficienza energetica (gas)	-	11,34	- 390,79	- 4,43	- 383,88
FGRT	-	2,30	-	24,74	27,04
GS/GST	- 905,44	51,24	741,50	- 617,23	- 729,93
Conto oneri interruzione	-	1,81	-	- 12,82	- 11,01
Conto servizi ultima istanza	-	61,94	-	- 371,89	- 309,95
Conto oneri fornitori transitori	-	45,58	-	253,51	299,09
UG2 str	- 1.173,00	-	-	211,15	- 961,85
<b>TOT OG gas</b>	<b>- 2.078,44</b>	<b>174,22</b>	<b>350,71</b>	<b>- 516,97</b>	<b>- 2.070,48</b>
<b>Sviluppo tecnologico (EE + gas)</b>	<b>-</b>	<b>- 14,46</b>	<b>0,18</b>	<b>59,62</b>	<b>45,34</b>

Come risulta evidente dalla Tabella 3.6, anche per l’anno 2023 gli effetti degli slittamenti sono in grandissima parte relativi all’erogazione della componente negativa UG2 e al *bonus* gas, con un effetto opposto rispetto alla situazione dell’anno 2022 (*cf*r capitolo 3 della

Relazione 243/2023/R/com e, in particolare, tabelle 3.5 e 3.6 di quella Relazione). In questo caso sono gli oneri dell'anno precedente (2022), regolati finanziariamente nel 2023, che risultano di molto superiori a quelli del 2023 previsti in erogazione nel 2024.

### 3.4 Sintesi

Nella Tabella 3.7 si presenta una sintesi delle Tabelle 3.1 e 3.4, in cui si evidenzia a parte la situazione delle partite economiche relative al rafforzamento dei *bonus* sociali nel 2023.

Come evidente dalla Tabella 3.7, di fatto si è arrivati ad una situazione di equilibrio, in cui il *surplus* registrato nel settore gas è quasi perfettamente bilanciato dal *deficit* del settore elettrico.

**Tabella 3.7 – sintesi confronto risorse/fabbisogno**

<b>Riassunto situazione stimata a fine 2023</b>	
<i>(dati in milioni di euro)</i>	
	<b>fabbisogno residuo a fine 23</b>
<b>Rafforzamento bonus sociali</b>	
elettrico - CCI+allargamento platea	176,55
elettrico - contributo straordinario	- 4,00
gas - CCI+allargamento platea	- 164,17
<b>TOT</b>	<b>8,38</b>
<b>Altri OG</b>	
OG elettrico (escluso rafforzamento bonus)	529,74
OG gas (escluso rafforzamento bonus)	- 548,58
Conto sviluppo tecnologico	19,24
<b>TOT altri OG</b>	<b>0,40</b>
<b>TOT</b>	<b>8,78</b>

## 4. Approfondimenti

### 4.1 Componente *A<sub>SOS</sub>* (oneri per il supporto alle fonti rinnovabili)

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, gli oneri in capo al conto *A<sub>SOS</sub>*, in presenza di variazioni significative dei prezzi del mercato all'ingrosso (si fa normalmente riferimento al PUN come indice di riferimento di tale mercato), possono notevolmente modificarsi. Un incremento del PUN riduce gli oneri in capo al conto *A<sub>SOS</sub>* che devono in parte coprire la differenza tra le tariffe fisse riconosciute alla produzione incentivata e, appunto, i prezzi di mercato.

Nella tabella 4.1 si evidenzia la variazione delle stime del fabbisogno del conto *A<sub>SOS</sub>* relativo all'intero anno 2023 utilizzate ai fini degli aggiornamenti trimestrali, in relazione al PUN previsto per il medesimo anno.

**Tabella 4.1: variazione della stima del fabbisogno 2023 del conto *Asos***  
(fonte: Relazioni tecniche delle delibere di aggiornamento dell’Autorità)

Tabella 4.1

<i>Trimestre per il quale è stata predisposta la stima</i>	<b>Stima PUN medio 2023</b> <i>(euro/MWh)</i>	<b>Stima fabbisogno 2023</b> <i>(milioni di euro)</i>
I trim 23	300,00	6.707,60
II trim 23	136,90	7.475,97
III trim 23	123,90	7.561,29
IV trim 23	149,50	7.960,46

Le stime del fabbisogno non dipendono solo dal livello del PUN, in quanto si basano anche su altri parametri, le cui stime vengono periodicamente aggiornate (ad esempio, la producibilità degli impianti nell’anno). Risulta tuttavia evidente che l’impatto del PUN è decisamente rilevante e aumenti significativi del PUN comportano una variazione in decisa diminuzione degli oneri in capo al conto alimentato dalla componente *Asos*.

Il PUN medio effettivamente registrato nell’anno 2023 è stato di circa 127,4 euro/MWh, cui corrisponde una stima del fabbisogno del medesimo anno pari a circa 7.350 milioni di euro.

#### *4.2 Bonus sociali (energia elettrica e gas)*

Nel corso dell’anno 2023 si è assistito ad una trasformazione dei meccanismi di protezione dei clienti vulnerabili (clienti elettrici e gas in disagio economico e clienti elettrici in disagio fisico):

- a decorrere dal 1° gennaio, l’Autorità ha aggiornato a 9.530 euro il valore soglia ordinario dell’ISEE, applicabile dal 1° gennaio 2023 per l’accesso ai *bonus* sociali per disagio economico<sup>32</sup>;
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è stata ulteriormente ampliata la platea dei potenziali beneficiari, tramite un temporaneo ulteriore innalzamento delle soglie ISEE per accesso: da 12.000 a 15.000 euro<sup>33</sup> e da 20.000 a 30.000 euro per le famiglie numerose<sup>34</sup>;
- tuttavia, con riferimento alla classe di clienti disagiati con ISEE di valore compreso tra 9.530 e 15.000, è stato previsto che il valore dei *bonus* venisse ridotto all’80% di quello fissato per i beneficiari con ISEE di valore inferiore a 9.530;
- l’erogazione della compensazione integrativa (CCI)<sup>35</sup>, finanziata con fondi messi a disposizione dal Governo e che negli otto trimestri precedenti aveva rappresentato una

<sup>32</sup> In attuazione di quanto disposto dal DM 29 dicembre 2016, che prevede che l’Autorità aggiorni tale valore con cadenza triennale sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

<sup>33</sup> In attuazione della legge di Bilancio 2023.

<sup>34</sup> In base alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 34/23.

<sup>35</sup> Finalizzata a minimizzare la variazione di spesa derivante ai clienti disagiati dal permanere di alti livelli dei prezzi della materia energia.

- protezione addizionale rispetto a quella rappresentata dal regime “ordinario” del *bonus* sociale, è stata mantenuta attiva solo fino al III trimestre<sup>36</sup>; in ragione dell’interruzione di tale protezione ulteriore, nel corso del IV trimestre si è proceduto ad aggiornare l’ammontare della compensazione per bonus ordinario (tenendo conto della variazione intervenuta nella spesa elettrica annua tra il I trimestre 2021 e il IV trimestre 2023);
- infine, in ragione dello stanziamento da parte del Governo di 300 milioni di euro, per il IV trimestre 2023<sup>37</sup> è stata disposta l’erogazione di un “contributo straordinario” a tutti i clienti elettrici in condizioni di disagio economico, di entità crescente in proporzione alla dimensione del nucleo familiare.

La quantificazione dei costi dei meccanismi di protezione, illustrata nelle seguenti Tabelle 4.1 e 4.2, è stata quindi effettuata:

- per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo integrato (SII) in merito al numero, progressivamente crescente, di beneficiari individuati (come registrati nel terzo mese di ogni trimestre del 2023);
- per quanto concerne il livello di protezione offerto dal *bonus*, sulla base dei valori dei *bonus* ordinari e delle CCI definiti trimestralmente tenendo conto delle diverse evoluzioni sopra descritte.

---

<sup>36</sup> In base alle disposizioni contenute prima nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e poi nel decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (decreto-legge n. 34/23)

<sup>37</sup> In attuazione all’articolo 3 del decreto-legge n. 34/23, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del testo del decreto-legge n. 131/23.

**Tabella 4.1 – Quantificazione fabbisogno economico per *bonus* sociale elettrico nell’anno 2023**

<b>BONUS ELETTRICO</b>	<b>Totale beneficiari (milioni)</b>	<b>bonus ordinario (b.o.) [M€]</b>	<b>CCI [M€]</b>	<b>TOTALE [M€]</b>
2023 I trim	3,94	127	676	803
2023 II trim	3,89	127	76	203
2023 III trim	4,17	137	87	224
2023 IV trim	4,37	197	-	197
<b>2023 Totale</b>		<b>588</b>	<b>839</b>	<b>1.427</b>

**Tabella 4.2 – Quantificazione fabbisogno economico per *bonus* sociale gas nell’anno 2023**

<b>BONUS GAS</b>	<b>Totale beneficiari (milioni)</b>	<b>bonus ordinario (b.o.) [M€]</b>	<b>CCI [M€]</b>	<b>TOTALE [M€]</b>
2023 I trim	2,56	41	464	505
2023 II trim	2,52	41	21	62
2023 III trim	2,71	44	12	56
2023 IV trim	2,85	94	-	94
<b>2023 Totale</b>		<b>220</b>	<b>496</b>	<b>716</b>

Per quanto riguarda il settore elettrico, il costo complessivo dei meccanismi di protezione dei clienti vulnerabili per disagio economico è dunque risultato nel 2023 pari a 1.427 milioni di euro; di questi, 430 milioni di euro sono stati posti a carico dell’elemento  $A_{SRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , mentre i restanti 997 a carico del bilancio dello Stato (632 milioni di euro a copertura dei costi delle compensazioni integrative CCI e 365 milioni di euro a copertura della temporanea estensione della platea di beneficiari per innalzamento della soglia ISEE); a questi vanno poi aggiunti i 300 milioni di euro stanziati dal Governo per l’erogazione del contributo straordinario nel IV trimestre 2023.

Si precisa che nella Tabella 3.1 si tiene conto anche degli oneri relativi al disagio fisico (pari a circa 21 milioni di euro), mentre nella Tabella 3.4 si tiene conto anche degli oneri dei beneficiari di gas “indiretti” (pari a circa 20 milioni di euro), che invece non sono considerati nelle Tabelle 4.1 e 4.2.


Per quanto riguarda il settore gas, il costo complessivo dei meccanismi di protezione dei clienti vulnerabili è risultato nel 2023 pari a 716 milioni di euro; di questi, 152 milioni di euro sono stati posti a carico della componente tariffaria GS, mentre i restanti 564 a carico del bilancio dello Stato (358 milioni di euro a copertura dei costi delle compensazioni integrative CCI e 206 milioni di euro a copertura della temporanea estensione della platea di beneficiari per innalzamento della soglia ISEE).


Al fine di esemplificare gli effetti pratici che i suddetti meccanismi di protezione hanno avuto sulle bollette dei clienti disagiati, rispettivamente nel settore elettrico e nel settore gas, le Figure 4.1 e 4.2 consentono di confrontare le serie storiche delle spese unitarie medie

trimestrali sostenute da clienti domestici tipo serviti nei regimi di tutela, a seconda che siano beneficiari o non beneficiari di *bonus* sociale.

Per quanto riguarda il settore elettrico, la Figura 4.1 chiarisce come il mantenimento del meccanismo delle CCI nel corso dei primi tre trimestri 2023 abbia consentito di stabilizzare la spesa unitaria pagata dai clienti beneficiari di *bonus* sociale, a fronte delle forti variazioni di prezzo subite dai clienti privi di tale meccanismo protettivo e serviti nei regimi di tutela. Nel corso del IV trimestre 2023, con il rientro al meccanismo di *bonus* ordinario (che prevede una riduzione del 30% della spesa lorda), il livello di protezione si sarebbe ridotto rispetto ai trimestri precedenti (il prezzo unitario per i clienti con *bonus* sarebbe stato pari a 19,79 centesimi di euro/kWh), ma l'applicazione del contributo straordinario ha più che compensato tale riduzione.

Per quanto riguarda il settore del gas naturale, la Figura 4.2 conferma quanto già evidenziato l'anno precedente in merito alle maggiori difficoltà che hanno caratterizzato l'applicazione del meccanismo delle CCI trimestrali in un contesto in cui i consumi di gas sono fortemente variabili con le stagioni e il prezzo di riferimento per il servizio di tutela viene fissato *ex post* di mese in mese (da luglio 2022). Nel IV trimestre 2023, il venir meno del meccanismo delle compensazioni integrative ha comportato una netta riduzione della protezione, ricondotta al livello ordinario previsto dal meccanismo del *bonus* sociale (che prevede una riduzione del 15% della spesa al netto di tasse e imposte).





#### 4.3 Componente negativa UG2c (mitigazione prezzi gas)

Con la deliberazione 148/2022/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, a valere dal 1 aprile 2022, l'aliquota dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, attraverso l'applicazione di una componente di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui (componente negativa straordinaria UG2).

L'onere legato al finanziamento di tale misura è stato posto transitoriamente sulle disponibilità finanziarie dei conti di gestione presso CSEA. A tale scopo è stato altresì istituito un conto di gestione straordinario presso la CSEA, destinato a garantire il finanziamento degli importi di cui all'elemento UG2c derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

A fronte delle perduranti tensioni geopolitiche che continuavano a prolungare la congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo, nei trimestri successivi, è intervenuto confermando la misura adottata dall'Autorità e prevedendo, tra l'altro:

- per i consumi del III trimestre 2022, un incremento della componente negativa sopra richiamata, rispetto al trimestre precedente, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno (*cf*r decreto-legge n. 80/22);
- per i consumi del IV trimestre 2022, la conferma del livello del trimestre precedente (*cf*r decreto- legge n. 115/22).

Le suddette disposizioni per il III e IV trimestre 2022 sono state finanziate da risorse messe a disposizione del Bilancio dello Stato.

Queste misure sono state in parte confermate anche nei primi mesi del 2023. In particolare:

- per i consumi del I trimestre 2023, la legge di Bilancio 2023 ha previsto che *“Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro”* (cfr articolo 1, comma 15);
- per il solo mese di aprile 2023, il decreto-legge 34/23 ha previsto che *“In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente”* (cfr articolo 2, comma 4).

Anche le manovre del 2023 sono state finanziate dal Bilancio dello Stato. Dopo il mese di aprile 2023 la componente e negativa straordinaria UG2 è stata annullata.



## 5. Fatti salienti 2024

### 5.1 Oneri generali

L'anno 2024 si presenta come un anno caratterizzato da un generale ritorno alla “normalità”, per quanto su livelli di prezzo più alti dei livelli storici pre-crisi e pre-COVID.

Per quanto riguarda il settore elettrico, come già più volte spiegato, tale ritorno alla normalità si era già realizzato tra il I e il II trimestre 2023, con la riattivazione delle aliquote degli oneri generali prima per gli utenti “grandi” (I trimestre 2023), poi per la generalità delle utenze (II trimestre 2023).

Per quanto riguarda il settore del gas, nel 2024 non sono state rinnovate le disposizioni normative che prevedevano (e finanziavano) l'azzeramento degli oneri generali.

A partire dal 1 gennaio 2024, pertanto, sono state riattivate le componenti tariffarie RE/RET e UG3/UG3T. Le componenti tariffarie GS/GST sono rimaste, invece, al momento invariate, in quanto il conto GS-GST all'inizio dell'anno 2024 risultava più che capiente rispetto agli oneri previsti. Tuttavia, con la deliberazione 113/2024/R/com è già stata disposta la riattivazione di tali componenti a partire dal 1 ottobre 2024.

### 5.2 Bonus sociali

Anche per quanto riguarda i *bonus* sociali, il 2024 si sta caratterizzando come un anno di progressivo ritorno alla “normalità” ad eccezione del fatto che, ancora per il I trimestre 2024, la legge di Bilancio 2024 ha previsto il riconoscimento ai clienti elettrici in condizioni di disagio economico di un contributo straordinario analogo a quello già previsto per il IV trimestre 2023 (*cf.* par. 4.2), ma di importo diverso, in ragione sia dello stanziamento (200 milioni di euro) e della platea di beneficiari, che risulta più ridotta di quella del IV trimestre 2023.

A tale proposito è importante evidenziare come per il 2024 non siano state adottate ulteriori misure legislative di rafforzamento dei *bonus* sociali e, in particolare, non siano state rinnovate le disposizioni legislative che fino al 31 dicembre 2023 avevano previsto un allargamento della platea dei beneficiari tramite temporaneo innalzamento della soglia ISEE per l'accesso. Dall'1 gennaio 2024, dunque, l'attivazione e il rinnovo di nuovi *bonus* sociali per disagio economico può avvenire solo in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 non superiore a 9.530 euro, oltre che di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE 2024 non superiore a 20.000euro.

Con la deliberazione 622/2023/R/com<sup>38</sup>, l'Autorità ha altresì rivisto i criteri ordinari di aggiornamento delle compensazioni per disagio economico, settori elettrico e gas, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla delibera 63/2021/R/com<sup>39</sup>. In particolare, sono stati

<sup>38</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023 622/2023/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/622-23](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/622-23).

<sup>39</sup> La deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021 63/2021/R/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21).

introdotti nuovi criteri di calcolo volti a garantire, a tutela dei clienti, maggiore trasparenza, stabilità e prevedibilità della compensazione. A tal fine:

- è stata confermata l'attuale frequenza annuale per aggiornamento dei *bonus* ordinari;
- è stato introdotto un nuovo meccanismo di calcolo che poggia sui medesimi criteri di stima della spesa annua futura (quotazioni *forward* annuali) già adottati per la predisposizione della spesa media annua indicata nel Portale offerte dell'Autorità e nelle Schede di confrontabilità<sup>40</sup>;
- per i soli clienti finali di gas naturale, è stato previsto che la spesa di riferimento annua venga calcolata tenendo conto della distribuzione geografica dei beneficiari di *bonus* tra i diversi ambiti tariffari (anziché riferirsi ad un unico ambito) e, per i clienti che utilizzano il gas anche per uso di riscaldamento, che l'erogazione dei *bonus* venga modulata su base trimestrale, al fine di favorire una maggiore coerenza tra la spesa effettivamente sostenuta dal cliente e la compensazione applicata nelle corrispondenti bollette;
- è stato completato il percorso di rideterminazione dei profili di consumo sottostanti il *bonus* elettrico per disagio economico e rinviato il completamento dell'analogo percorso per il *bonus* gas limitandosi, per il 2024, a ridurre al valore limite di 1400 Sm<sup>3</sup>/anno ai quattro profili di riferimento per i quali nel 2023 erano ancora associati consumi superiori a tale soglia.

### 5.3 Minusvalenze relative al servizio di riempimento di ultima istanza

In relazione agli interventi a supporto del riempimento degli stoccaggi a partire dall'estate del 2022 ed in particolare ai cosiddetti servizi di ultima istanza per il riempimento degli stoccaggi da parte di Snam Rete Gas e del Gestore dei servizi energetici (GSE), sono emerse rilevanti minusvalenze legate alle significative differenze tra il prezzo di acquisto, molto elevato, sostenuto da parte di Snam Rete Gas e del GSE per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas durante l'estate del 2022) e quello realizzato (per le partite già vendute) o previsto di vendita del medesimo gas, molto inferiore in seguito all'allentamento delle tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche registrato e previsto nel 2023 e 2024.

Il servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/ga<sup>41</sup>s (e sue successive modifiche e integrazioni), mentre il GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che tuttavia deve essere restituito entro dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 80/22, poi sostituito dall'articolo 5*bis* del decreto-legge 50/22.

<sup>40</sup> La scheda sintetica prevista dal Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A alla delibera 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e s.m.i.

<sup>41</sup> La deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2022 274/2022/R/gas, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/274-22](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/274-22).

I decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022<sup>42</sup>, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287<sup>43</sup>, che hanno disciplinato le modalità con cui è reso disponibile il servizio di riempimento di ultima istanza da parte di Snam Rete Gas e del GSE, hanno previsto che l'Autorità ne salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario.

La legge di Bilancio 2023 ha messo a disposizione:

- 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cf*r articolo 1, comma 26);
- 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (*cf*r articolo 1, comma 27).

Dette risorse, che sono già state trasferite alla CSEA, non risultano tuttavia sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas (che non sono stati finanziati dalle manovre oggetto della presente Relazione).

In assenza di ulteriori interventi legislativi a copertura delle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, con la deliberazione 169/2023/R/gas<sup>44</sup>, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo *CRV<sup>OS</sup>*, per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza. Si prevede di confermare il valore fissato dalla deliberazione 169/2023/R/gas anche per i successivi periodi di applicazione.

Le risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023 (che sono già state versate alla Cassa) e i gettiti già incassati o previsti della componente tariffaria *CRV<sup>OS</sup>* derivanti dagli adeguamenti al rialzo già ricordati, non risultano, tuttavia, sufficienti a coprire, alla fine del 2024, la prevista erogazione al GSE al fine di consentire al medesimo GSE di restituire il prestito infruttifero al Bilancio dello Stato.

Detta erogazione comporta (insieme alle difficoltà registrati da altri conti, in primis il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*) un deficit fortemente negativo del settore gas, tale da richiedere tutta la liquidità residua del settore elettrico.

A partire dal mese di novembre il GSE ha avviato delle procedure concorrenziali per la vendita dello stock di gas sul mercato a termine. Il GSE al 31 marzo 2023 ha venduto e trasferito circa 5.679 GWh per un controvalore economico di circa 377 milioni di euro ad un prezzo medio di circa 66 euro/MWh, mentre nei mesi successivi non si sono effettuate

<sup>42</sup> Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022.

<sup>43</sup> Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022.

<sup>44</sup> La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023 169/2023/R/gas, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/169-23](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/169-23).

vendite. Considerando il prezzo medio di acquisto il GSE ha conseguito una perdita pari a circa 0,9 miliardi di euro sulla quantità venduta nel periodo considerato.

Con la deliberazione 113/2024/R/eel l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere a reintegrare al GSE le minusvalenze già realizzate per la vendita del gas acquistato per il servizio di ultima istanza nel corso del 2023, affinché il GSE stesso potesse restituire al Bilancio dello Stato il prestito infruttifero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 80/22/articolo 5bis del decreto-legge 50/22, per la quota parte corrispondente al gas già venduto.

Con la medesima deliberazione, pertanto, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di erogare al GSE, a valere sul Conto oneri stoccaggio:

- 446.340.318,65 euro entro il 30 aprile 2024;
- 446.340.318,65 euro entro il 31 maggio 2024.

Pertanto, il GSE risulta già in grado di restituire una somma pari a circa 1,27 miliardi di euro, pari alla somma della vendita del gas (377 milioni di euro) con gli importi stanziati dalla deliberazione 113/2024/R/eel.

Con la recente deliberazione 182/2024/R/gas<sup>45</sup>, l'Autorità ha fissato il valore della componente *CRV<sup>OS</sup>* per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025 pari a quello dell'inverno precedente.

La riduzione dei prezzi del gas registrata negli ultimi mesi, tuttavia, ha avuto come effetto un ulteriore potenziale aumento delle minusvalenze in relazione al servizio di ultima istanza rispetto a quanto previsto in sede di determinazione di tale valore ai tempi dell'adozione della deliberazione 169/2023/R/gas. Attualmente la stima totale di tali minusvalenze è pari a 5,21 miliardi di euro.

Nel caso in cui non si prevedano ulteriori finanziamenti da parte del Bilancio dello Stato, e pertanto tali minusvalenze siano tutte da sostenere con la liquidità dei conti di gestione presso CSEA (e, in particolare, del conto alimentato dalla componente *CRV<sup>OS</sup>*), il tempo di rientro si allunga dagli originali tre anni stimati a cinque.

Ciò comporta che ancora per molti mesi gli oneri relativi al settore gas siano di fatto finanziati dal settore elettrico.

Peraltro, non risulta possibile incrementare ulteriormente la componente *CRV<sup>OS</sup>*, in quanto già con il valore di cui alla deliberazione 169/2023/R/gas, decisamente elevati rispetto al passato, si sono verificati effetti distorsivi nel mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, evidenziati dalla medesima deliberazione 182/2024/R/gas.

Tale deliberazione prevede, pertanto, che l'Autorità adotti misure correttive adeguate, volte a superare i sopra descritti effetti distorsivi sull'allocazione dei costi derivanti dal servizio

---

<sup>45</sup> La deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2024 182/2024/R/gas, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/182-24](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/182-24).

di stoccaggio di ultima istanza derivanti dall'applicazione dell'intera componente *CRV<sup>OS</sup>* anche ai punti di riconsegna gas che alimentano produttori termoelettrici.

## 6. Segnalazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/95

### 6.1 Trasferimento alla fiscalità generale di oneri generali

L'Autorità, con la deliberazione 432/2023/I/com<sup>46</sup>, ha dato seguito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 23, della legge di Bilancio 2023, presentando una proposta per il trasferimento di ulteriori oneri di sistema alla fiscalità generale, dopo il trasferimento già disposto per gli oneri nucleari (vd paragrafo seguente).

In particolare, con la deliberazione 432/2023/I/com, l'Autorità ha proposto di trasferire alla fiscalità generale gli oneri relativi ai *bonus* sociali elettricità e gas e di rendere annuale la scadenza di cui al richiamato comma 23, in modo da avviare un percorso di medio periodo che potrebbe portare grandi benefici al mercato dell'energia elettrica, interessando via via altri oneri generali che contribuiscono al finanziamento di diverse politiche pubbliche, tra cui le agevolazioni per i clienti energivori (attualmente stimate in circa 1,5 miliardi), le agevolazioni per il regime tariffario speciale per gli usi di trazione ferroviaria (su rete ferroviaria tradizionale), e gli oneri per la promozione dell'efficienza energetica.

Oltre a ribadire tali proposte, occorre richiamare altresì la necessità che non si formino nuovi oneri generali, quali ad esempio quelli connessi a misure di agevolazione sugli oneri generali per iniziative di decarbonizzazione (sconti per infrastrutture di ricarica elettrica in luoghi pubblici o di *cold ironing*), il cui onere non dovrebbe essere distribuito sugli altri clienti elettrici ma essere posto direttamente a carico del bilancio dello Stato.

### 6.2 Situazione oneri nucleari

Per completezza si rappresenta la situazione dei conti relativi ai cosiddetti "oneri nucleari" che dal 2023 sono finanziati dal Bilancio dello Stato in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023, che aveva previsto quanto segue:

- *"In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero*

---

<sup>46</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023 432/2023/I/com, [www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/432-23-1](http://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/432-23-1).

*dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie” (cfr articolo 1, comma 20);*

- *“Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno” (cfr articolo 1, comma 21).*

Per l'anno 2024, la legge di Bilancio 2024<sup>47</sup> e, successivamente, il decreto-legge 215/23<sup>48</sup> hanno ridotto lo stanziamento di cui sopra a 249,42 milioni di euro.

Si ricorda che sul “Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue” (cosiddetto “conto A2”) son imputati sia gli oneri per il decommissioning di Sogin che quelli per la realizzazione del Deposito nazionale – Parco Tecnologico. Inoltre, sul conto A2 sono imputati, ogni anno, 3,81 milioni di euro relativi al finanziamento di ISIN, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del decreto legislativo 45/14<sup>49</sup>, come successivamente modificato dal decreto legislativo 137/17<sup>50</sup>.

Utilizzando le stesse modalità di rappresentazione seguite nel capitolo 3 in relazione ai due conti relativi agli oneri nucleari, la situazione è quella che si può vedere nella Tabella 6.1. In tale tabella si presentano anche le prospettive relative al 2024, sulla base delle migliori stime di oneri previsti per il medesimo anno (colonne evidenziate in rosa).

---

<sup>47</sup> La legge 30 dicembre 2023, n. 213

<sup>48</sup> Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

<sup>49</sup> Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

<sup>50</sup> Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137.

Tabella 6.1 – oneri nucleari: confronto tra stima dei fabbisogni e risorse raccolte

**Situazione conti oneri nucleari**  
(dati in milioni di euro)

	Fabbisogno 2023 (a)	Da bilancio dello Stato (b)	Fabbisogno - raccolta	Utilizzo avanzi 2022	Rettifica oneri 2021	TOT a fine 2023	Fabbisogno 2024 (c)	Da bilancio dello Stato (d)	Stima a fine 2024
Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue	198,20	385,00	- 186,80	- 149,85	0,91	- 335,75	335,24	234,42	- 234,92
Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale	15,00	15,00	-	0,80	0,17	0,97	15,00	15,00	0,97
<b>TOT. Oneri nucleari</b>	<b>213,20</b>	<b>400,00</b>	<b>- 186,80</b>	<b>- 149,05</b>	<b>1,08</b>	<b>- 334,77</b>	<b>350,24</b>	<b>249,42</b>	<b>- 233,95</b>

(a) preconsuntivi Sogin DECO+DN-PT + finanziamenti annuale ISIN

(b) legge di Bilancio 2023

(c) preventivi Sogin DECO + DN-PT+ finanziamenti annuale ISIN

(d) legge di Bilancio 2024



Come si evince dalla tabella 6.1, gli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 e legge di Bilancio 2024 risultano più che sufficienti a coprire il fabbisogno dei medesimi anni.

Ciò si è aggiunto alla situazione già molto buona del conto A2 prima del 2021, per cui attualmente tale conto presenta una liquidità pari a circa 800 milioni di euro. Invece, la situazione finanziaria del “Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale”, pari a circa 15 milioni di euro, risulta in linea con gli oneri annuali attesi.

Fermo restando il finanziamento di 400 milioni annui previsti dalla legge di bilancio 2023, per il 2025 e anni seguenti, l’Autorità propone quindi che a fine 2024 l’importo accertato residuo (attualmente stimato in 233,95 milioni di euro) possa essere versato da CSEA al Bilancio dello Stato.

### 6.3 Stoccaggio gas di ultima istanza

Particolarmente critica appare la scadenza di restituzione da parte del GSE del prestito infruttifero di cui ha usufruito per acquistare il gas. Detta scadenza è oggi fissata dall’articolo 8 del decreto-legge 145/23<sup>51</sup> al 10 dicembre 2024.

Benché alla fine del 2024 è previsto che il settore gas accumuli una discreta liquidità grazie agli adeguamenti delle componenti già ricordate, la previsione di un esborso a favore del GSE a dicembre per permettere allo stesso GSE di onorare la suddetta scadenza avrebbe come effetto un deficit del settore gas di circa 1,3 miliardi di euro, che sarebbe totalmente finanziato dal settore elettrico.

Peraltro, a fine maggio 2024 il GSE sarà già in grado di appianare circa un terzo del debito nei confronti del Bilancio dello Stato, per effetto di quanto disposto dalla deliberazione 113/2024/R/com.

Nell’ambito delle funzioni consultive che l’articolo 2, comma 6, della legge n. 481/1995, l’Autorità pertanto propone che sia rivista l’attuale scadenza della restituzione da parte del GSE del restante debito nei confronti del Bilancio dello Stato, e che tale scadenza venga scaglionata su più anni in coerenza con la velocità di recupero per via tariffaria degli ammontari di ripianamento del *deficit* degli oneri relativi allo stoccaggio di ultima istanza, descritta nel precedente paragrafo 5.3.

---

<sup>51</sup> Il decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*192250093830\*